



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale
dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR

Segreteria di Stato per l'economia (SECO)

Condizioni di lavoro
Protezione dei lavoratori

Maggio 2020

Modifica dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione (dal 10 dicembre 2019 al 20 marzo 2020)

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Pareri pervenuti	3
3	Osservazioni dei Cantoni	3
3.1	Articolo 13 capoverso 3 ^{bis} OLL 1: Viaggi di servizio all'estero	4
3.2	Articolo 16 capoverso 1 OLL 1: Definizione della settimana lavorativa.....	4
3.3	Articolo 32a OLL 1: Supplemento salariale e tempo di riposo supplementare in caso di lavoro domenicale e nei giorni festivi	4
3.4	Articolo 39 capoverso 2 lettera b OLL 1: Precisazione riguardante il lavoro continuo atipico.....	5
3.5	Articolo 45 OLL 1: Visita medica e consulenza obbligatorie	5
3.5.1	Capoverso 1.....	5
3.5.2	Capoverso 2.....	5
3.5.3	Capoverso 3.....	6
3.5.4	Capoverso 4.....	6
3.5.5	Capoverso 5.....	6
3.6	Modifiche redazionali degli articoli 12, 41 e 42 OLL 1	6
4	Osservazioni di altri destinatari	6
4.1	Articolo 13 capoverso 3 ^{bis} OLL 1: Viaggi di servizio all'estero	7
4.1.1	Prima frase.....	7
4.1.2	Seconda frase	7
4.1.3	Terza frase.....	8
4.2	Articolo 16 capoverso 1 OLL 1: Definizione della settimana lavorativa.....	8
4.3	Articolo 32a OLL 1: Supplemento salariale e tempo di riposo supplementare in caso di lavoro domenicale e nei giorni festivi	8
4.4	Articolo 39 capoverso 2 lettera b OLL 1: Precisazione riguardante il lavoro continuo atipico.....	9
4.5	Articolo 45 OLL 1: Visita medica e consulenza obbligatorie	9
4.6	Modifiche redazionali degli articoli 12, 41 e 42 OLL 1	9
5	Lista dei partecipanti alla procedura di consultazione	10

1 Situazione iniziale

La presente revisione ha per oggetto varie precisazioni e modifiche formali all'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1, RS 822.111) che agevolano ad aziende ed ispettorati l'applicazione della legge sul lavoro.

Le disposizioni interessate dalla revisione sono in particolare gli articoli 13 capoverso 3^{bis} (Viaggi di servizio all'estero), 16 capoverso 1 (Definizione della settimana lavorativa), 32a (Supplemento salariale e supplemento di tempo in caso di lavoro domenicale e nei giorni festivi), 39 capoverso 2 lettera b (Precisazione riguardante il lavoro continuo atipico) e 45 OLL 1 (Visita medica e consulenza obbligatorie). Sono inoltre previste modifiche redazionali degli articoli 12, 41 e 42 OLL 1.

2 Pareri pervenuti

Nel quadro della procedura di consultazione sono pervenuti 48 pareri, 24 dei quali da parte dei Cantoni e 24 da organizzazioni, associazioni e altri parti interessate¹.

Dei 24 Cantoni che si sono espressi, 18 accolgono con favore la revisione (AG, AI, AR, BE, FR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZH) e sei sono favorevoli in linea di massima (BL, BS, GE, GL, GR, ZG). Alcuni articoli sono tuttavia oggetto di proposte di precisazione a livello redazionale, di osservazioni critiche e, in pochi casi, di rifiuto.

Per quanto riguarda gli altri partecipanti alla procedura di consultazione, otto concordano con la revisione (Forum PMI, H+, USS, PS, UCS, Suissepro, SUVA e Travail.Suisse), mentre sette sono favorevoli in linea di massima, ma formulano proposte di miglioramento aggiuntive e di carattere redazionale (AB, CP, PLR, ICTswitzerland, IHZ, SSIC e usam). La FER si dichiara d'accordo con due articoli e con le modifiche puramente redazionali, ma respinge tre articoli. Altri quattro partecipanti alla procedura di consultazione si esprimono unicamente su alcuni articoli con pareri piuttosto critici e non formulano osservazioni sul progetto nel suo insieme (GastroSuisse, SVS, USI e UDC). I rimanenti quattro partecipanti del settore cinematografico (GARP, IG, SFP e SAZH) prendono spunto dall'articolo 32a OLL 1 per chiedere che il settore venga integrato nell'ordinanza 2 della legge sul lavoro, ma non formulano osservazioni sulla procedura di consultazione.

3 Osservazioni dei Cantoni

Le eventuali osservazioni dei 18 Cantoni che giudicano positivamente il progetto (AG, AI, AR, BE, FR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZH) sottolineano come le proposte precisino l'ordinanza e ne consentano un'applicazione più chiara e agevole, contribuendo così a una maggiore certezza del diritto e a una prassi più omogenea (*unità di dottrina*) fra i Cantoni.

Sei Cantoni formulano invece proposte di modifica e osservazioni in parte critiche in parte di rifiuto su alcuni articoli (BL, BS, GE, GL, GR, ZG). Per ogni articolo non esclusivamente oggetto di modifiche formali viene espressa almeno un'osservazione critica. Queste critiche sono analizzate in modo più approfondito nel seguito del rapporto. Tutti e 24 i Cantoni che hanno formulato pareri sulla revisione concordano che le modifiche puramente redazionali agli articoli 12, 41 e 42 OLL 1 sono necessarie e ne facilitano l'applicazione.

¹ In allegato al presente rapporto figura l'elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione, con le abbreviazioni usate.

3.1 Articolo 13 capoverso 3^{bis} OLL 1: viaggi di servizio all'estero

Tutti i Cantoni sono fondamentalmente favorevoli alle modifiche proposte all'articolo 13. BL, BS e ZG chiedono di integrare nell'articolo in oggetto o nelle relative indicazioni le precisazioni riportate qui di seguito.

BL fa riferimento al principio della territorialità, in base al quale il tempo di lavoro prestato all'estero non rientra nel campo di applicazione della legge sul lavoro, ragion per cui i datori di lavoro non sono tenuti a rispettare le disposizioni minime della legge, che rappresentano una parte importante della protezione del lavoratore. Per attenuare perlomeno in parte questa situazione insoddisfacente, BL propone di prendere in considerazione come tempo di lavoro non solo la differenza rispetto al tragitto normale bensì almeno il totale risultante dal tragitto abituale più il tempo impiegato sino al confine svizzero. Ritiene che l'avverbio «almeno» inserito nella formulazione proposta non sia sufficiente. Questa spiegazione andrebbe idealmente recepita nelle indicazioni. Secondo BL, infine, l'articolo dell'ordinanza dovrebbe essere precisato in modo che il **tempo** impiegato in Svizzera per il tragitto di andata e ritorno valga come tempo di lavoro.

Anche ZG si esprime sul principio della territorialità e chiede che l'articolo dell'ordinanza preveda un riferimento al fatto che, nel caso di soggiorni all'estero per motivi di lavoro si applicano gli accordi contrattuali fra datori di lavoro e lavoratori.

BL e ZG sono inoltre del parere che l'articolo dell'ordinanza (ZG) o le indicazioni (BL) dovrebbero menzionare il mantenimento delle pretese obbligatorie di supplementi salariali e supplementi di tempo nonché dei riposi compensativi.

BS propone una precisazione sull'inizio del riposo giornaliero di undici ore qualora il domicilio del lavoratore si trovi all'estero, da inserire nelle indicazioni o direttamente nel testo dell'ordinanza.

3.2 Articolo 16 capoverso 1 OLL 1: definizione di settimana lavorativa

Fatta eccezione per GL, tutti i Cantoni sono favorevoli al nuovo articolo 16 capoverso 1. BS sottolinea per esempio la sua soddisfazione motivandola con il fatto che la definizione della settimana lavorativa era già stata chiesta in passato ed è particolarmente importante per gli ospedali.

BL plaude alla modifica, ma propone di inserire l'aggettivo «successiva» per specificare la conclusione della settimana lavorativa. ZG chiede unicamente di completare l'articolo con la frase seguente: «I tempi di lavoro intercorrenti costituiscono la settimana lavorativa settimanale».

GL critica invece il fatto che la modifica proposta renda più difficile la verifica dei tempi di lavoro e di riposo qualora un'azienda preveda sistemi di lavoro a più turni. Questa complicazione è legata ai «sistemi di rilevamento tradizionali che indicano i tempi di lavoro per turno». GL chiede pertanto di completare l'articolo come segue: «Die Woche [...] beginnt **im Normalfall** mit dem Montag [...]» (La settimana [...] ha inizio **normalmente** di lunedì [...]).

3.3 Articolo 32a OLL 1: supplemento salariale e tempo di riposo supplementare in caso di lavoro domenicale e nei giorni festivi

BL e BS entrano nel merito del concetto di «tempo di riposo supplementare» dell'articolo 32a. BS fa presente che nel rapporto esplicativo vengono utilizzati concetti diversi come «tempo di riposo supplementare» e «supplemento di tempo». Dato che inducono a confusione, BS raccomanda di mantenere nelle indicazioni l'espressione «tempo di riposo supplementare». BS fa presente tra l'altro che in taluni casi sarà difficile applicare questa regola. A tale proposito cita l'esempio di una persona che lavora per un numero di

domeniche superiore rispetto alle sei originariamente previste. Se in una simile situazione il supplemento per lavoro domenicale temporaneo non venisse pagato, sarebbe difficile pretenderlo a posteriori, in quanto risulterebbe arduo provare che in origine si trattava di lavoro domenicale temporaneo. La nuova regola sarebbe utile unicamente se un datore di lavoro volesse chiedere in un secondo tempo la restituzione di supplementi già pagati.

BL ritiene che il concetto di «tempo di riposo supplementare» dia adito a equivoci, in quanto nell'articolo dell'ordinanza e nel rapporto esplicativo vengono utilizzati termini diversi e non è chiaro se si tratti di un supplemento. Il Cantone fa inoltre osservare che non esiste alcun riferimento normativo per regolamentare un tempo di riposo supplementare o un supplemento di tempo a livello di ordinanza e richiede pertanto lo stralcio dell'espressione «e tempo di riposo supplementare» dal titolo. Nel complesso, giudica tuttavia molto positivamente il nuovo articolo e ritiene ideale il suo collocamento nella sezione «7: Supplemento salariale e tempo di riposo supplementare».

3.4 Articolo 39 capoverso 2 lettera b OLL 1: precisazione riguardo al lavoro continuo atipico

GR rifiuta come unico Cantone la modifica dell'articolo in oggetto, considerandola in contraddizione con l'articolo 17a capoverso 2 LL e pertanto assolutamente non in grado di contribuire a chiarire il rapporto fra l'articolo 17a capoverso 2 LL e l'articolo 39 capoverso 2 lettera b OLL 1.

3.5 Articolo 45 OLL 1: visita medica e consulenza obbligatorie

Sia BL sia GE entrano nel merito dell'articolo 45 OLL 1 commentando ogni capoverso singolarmente. GE accoglie favorevolmente, almeno in linea di massima, tutte le proposte, mentre BL plaude ad alcune modifiche rifiutandone, per lo meno in parte, altre.

3.5.1 Capoverso 1

In merito alle modifiche proposte al capoverso 1, sia GE sia BL accolgono favorevolmente l'armonizzazione dell'articolo con l'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori OLL 5. GE propone tuttavia il seguente complemento redazionale: «*L'examen médical et les conseils sont obligatoires pour les jeunes gens occupés de nuit, de façon régulière ou périodique, et ce quelle que soit la nature de leur activité, ainsi que pour les personnes qui effectuent, de façon régulière ou périodique [...]*». Quest'aggiunta è auspicabile in quanto, secondo GE, il testo nella sua forma attuale potrebbe creare confusione.

3.5.2 Capoverso 2

GE giudica positivamente le modifiche proposte al capoverso 2, ma suggerisce di completare le indicazioni specificando che le due visite mediche non devono necessariamente coincidere e possono anche avere esito differente. Un lavoratore può per esempio essere ritenuto idoneo al lavoro notturno, ma inidoneo a condurre determinate categorie di veicoli ai sensi dell'articolo 27 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC).

BL, dal canto suo, respinge la modifica del capoverso 2, affermando l'auspicabilità di un'ottimizzazione delle risorse, ma non a discapito della protezione dei lavoratori. Il che, secondo il Cantone, avviene con la prevista modifica, dato che l'intervallo di controllo può essere prolungato sino a un anno e la visita medica di idoneità al lavoro notturno deve pertanto essere effettuata in questi casi solo ogni tre anni. BL chiede che queste scadenze possano essere accorpate solo a condizione che quella di due anni prevista dalla legislazione sul lavoro venga fissata come limite.

3.5.3 Capoverso 3

GE è favorevole alla modifica proposta al capoverso 3, ma suggerisce la seguente aggiunta in relazione all'obbligo di conservazione: «*Le médecin chargé de l'examen transmet ses conclusions quant à l'aptitude ou à la non-aptitude au travailleur et à l'employeur et les tient à disposition des organes d'exécution et de surveillances à leur requête*». Il Cantone è del parere che quest'obbligo sia già contemplato dall'articolo 45 LL, ma ritiene pertinente menzionarlo ancora una volta esplicitamente al capoverso 3 dell'articolo 45 OLL 1.

BL respinge invece la proposta di modifica del capoverso 3, sostenendo che determina [o può determinare] una violazione o un'omissione dell'obbligo di adottare le misure necessarie in caso di idoneità a talune condizioni, qualora le autorità non vengano più informate delle decisioni.

3.5.4 Capoverso 4

BL respinge per un motivo analogo a quello addotto per il capoverso 3 anche le modifiche al capoverso 4, criticando che il medico non disponga di alcun potere decisionale e che di conseguenza le misure rischino di avere solo carattere di raccomandazione, a discapito della protezione del lavoratore.

GE giudica invece positivamente la modifica al capoverso 4, sottolineando che le autorità non dispongono normalmente delle qualifiche necessarie per formulare requisiti e obblighi per il lavoro notturno se l'idoneità è subordinata a talune condizioni. GE afferma tuttavia anche che molti dei medici incaricati di eseguire visite di idoneità non possiedono le conoscenze prescritte dall'articolo 43 capoverso 2 OLL 1. GE propone pertanto di aggiungere nelle indicazioni o direttamente nel testo dell'ordinanza un riferimento alle disposizioni dell'articolo 43 capoverso 2 OLL 1.

3.5.5 Capoverso 5

Sia BL sia GE accolgono favorevolmente le proposte di modifica del capoverso 5 perché, a loro parere, contribuiscono a fare chiarezza sugli obblighi e a prevenire malintesi.

3.6 Modifiche redazionali degli articoli 12, 41 e 42 OLL 1

Le modifiche redazionali degli articoli 12, 41 e 42 OLL 1 riscuotono un consenso unanime ottenendo il parere favorevole di tutti i Cantoni.

BL plaude in particolare all'obbligo di provare il rispetto delle condizioni previste dall'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori in caso di domande di permessi concernenti la durata del lavoro. A tale proposito propone di precisare ancora una volta nelle indicazioni i criteri cui questa prova deve sottostare, allo scopo di facilitare un'applicazione unitaria della normativa.

4 Osservazioni di altri destinatari

Gli otto partecipanti alla procedura di consultazione H+, Forum PMI, USS, PS, UCS, Suissepro, SUVA e Travail.Suisse accolgono favorevolmente la modifica dell'OLL 1. Eventuali loro osservazioni sottolineano come le proposte consentano di precisare l'ordinanza e di renderne più chiara e agevole l'applicazione, contribuendo così a una maggiore certezza del diritto sia per le aziende sia per le autorità. UCS presenta una proposta di modifica formale dell'articolo 32a OLL 1 e Suissepro esprime una critica generale su un'eventuale ridefinizione del concetto di «tempo di lavoro».

Altri sette partecipanti sono favorevoli in linea di massima alla revisione, ma alcuni esprimono critiche e/o chiedono di modificare singoli articoli (AB, CP, PLR, ICTswitzerland, IHZ, SSIC e usam). In linea di massima, la FER accoglie con favore gli adeguamenti e le modifiche degli articoli 12, 16, 41, 42, ma respinge la revisione degli articoli 13, 32a e 39.

Quattro partecipanti alla procedura di consultazione si esprimono unicamente su alcuni articoli e non formulano alcuna osservazione sul progetto nel suo insieme (GastroSuisse, SVS, USI e UDC).

GARP, IG, SFP e SAZH, appartenenti al settore cinematografico, prendono spunto dall'articolo 32a OLL 1 per chiedere che il loro settore venga integrato nell'ordinanza 2 della legge sul lavoro, ma non formulano osservazioni sull'attuale procedura di consultazione.

AB chiede nel suo parere di essere inserito nella lista dei destinatari fissi in relazione a temi importanti che riguardano i datori di lavoro.

4.1 Articolo 13 capoverso 3^{bis} OLL 1: viaggi di servizio all'estero

I partecipanti alla procedura di consultazione formulano alcune osservazioni sull'articolo in oggetto: AB e ICTswitzerland spiegano che, in caso di viaggi di servizio all'estero, numerose aziende del loro ramo forfezzano le ore di lavoro dovute quotidianamente, basandosi sui regolamenti del personale. Inoltre, dato che questa circostanza riguarda spesso dipendenti in ruoli dirigenziali, la questione del tempo di lavoro nei viaggi di servizi all'estero si pone raramente nel settore bancario (AB). CP spiega che la maggior parte delle aziende in cui i viaggi di servizio all'estero sono una consuetudine adotta già una pratica in linea con la proposta di modifica del capoverso 3^{bis} dell'articolo 13. L'UDC critica che la definizione di tempo di lavoro, laddove non definita nella legge sul lavoro, venga [debba essere] lasciata a datori di lavoro e lavoratori. La FER, infine, è dell'opinione che il progetto sollevi più domande di quante non ne risponda.

In molti casi i pareri espressi in relazione all'articolo proposto si riferiscono singolarmente a ciascuno dei tre periodi. Il primo e il terzo vengono respinti a grande maggioranza, mentre il secondo è accolto favorevolmente.

4.1.1 Primo periodo

I commenti sul primo periodo dell'articolo 13 capoverso 3^{bis} riguardano principalmente l'avverbio «almeno». AB e ICTswitzerland criticano in particolare che non sia stato precisato quanto tempo in più possa essere calcolato per il tragitto, il che determina a sua volta un'incertezza giuridica. Fanno inoltre presente che si ripete unicamente quanto già riportato al capoverso 2 dello stesso articolo, ragion per cui il periodo finisce con l'aver un carattere puramente dichiarativo. PLR, IHZ, USI e UDC temono che l'avverbio «almeno» determini senza motivo una regolamentazione differenziata fra viaggi di servizio in Svizzera e all'estero. SSIC giudica l'avverbio fuorviante, in quanto lascia supporre che esistano altre norme di diritto pubblico in materia. La FER critica il principio in base al quale il conteggio del tempo di lavoro all'estero venga disciplinato dal diritto pubblico.

AB, ICTswitzerland, IHZ, USI e UDC chiedono pertanto lo stralcio del primo periodo. Nel caso in cui venga mantenuto, AB, ICTswitzerland e USI chiedono perlomeno di cancellare l'avverbio «almeno», richiesta condivisa anche da PLR, FER, SSIC per i motivi sopra esposti. USI propone inoltre che l'espressione «in Svizzera» venga sostituita con «sul territorio svizzero» in quanto, in particolare in caso di voli, non consente di definire, o almeno di definire chiaramente, il tempo di viaggio.

4.1.2 Secondo periodo

Ritenendolo un'agevolazione, AB, FER, ICTswitzerland e USI approvano il secondo periodo dell'articolo in oggetto. AB, PLR, FER, ICTswitzerland, USI e SSIC chiedono che l'abolizione dell'obbligo di richiedere un'autorizzazione sia estesa anche ai viaggi in Svizzera, riprendendo per esempio nell'articolo 13 capoverso 2 la formulazione proposta per l'articolo 13 capoverso 3^{bis}.

4.1.3 Terzo periodo

AB e USI ritengono superfluo il terzo periodo dell'articolo 13 capoverso 3^{bis}, in quanto la medesima disposizione è già contenuta nell'attuale articolo 13 capoverso 3. Pertanto ne chiedono lo stralcio.

In caso di un suo eventuale mantenimento, l'USI auspica che venga completato con la formulazione «sofern eine Ruhezeit einzuhalten ist» («qualora debba essere osservato un periodo di riposo»), motivando l'aggiunta con il fatto che talvolta i collaboratori pernottano all'estero e il riposo di undici ore sarebbe pertanto garantito. L'USI non vede perché il collaboratore, una volta giunto nel luogo di domicilio, debba aver diritto ancora una volta a un riposo di undici ore se dopo aver pernottato all'estero si reca a casa solo brevemente per rinfrescarsi. Anche l'usam argomenta in modo analogo e cita l'esempio di un volo a lunga percorrenza che può essere utilizzato per riposarsi. Chiede pertanto di ripensare questa regola.

Anche secondo il CP, che richiede lo stralcio del terzo periodo, non si possono paragonare i voli nazionali con i voli all'estero, in quanto numerosi voli a lunga percorrenza arrivano il mattino e il lavoratore, secondo la prevista revisione, non potrebbe più recarsi al lavoro il giorno in cui rientra. La modifica pertanto non è accettabile, «car c'est précisément le jour en question qu'il aura à mettre en œuvre certaines actions en lien avec son déplacement à l'étranger».

Anche la FER è contraria al terzo periodo dell'articolo in oggetto e motiva la sua posizione come segue: «Dans certaines situations, [...] l'article 13 alinéa 3^{bis} modifierait sans raison objective la solution résultant de l'alinéa 3 du même article».

4.2 Articolo 16 capoverso 1 OLL 1: definizione della settimana lavorativa

AB e USI chiedono lo stralcio nel progetto dell'articolo 16 capoverso 1 OLL 1, in quanto ritengono che sia in contraddizione con l'articolo 10 capoverso 2 LL e limiti la flessibilità delle aziende, violando palesemente la gerarchia normativa da un punto legislativo e istituzionale. L'USI fa inoltre presente che questo articolo potrebbe creare difficoltà ad aziende aventi un modello di lavoro con tre squadre a rispettare il tempo di lavoro massimo settimanale e la regolamentazione sul lavoro straordinario. Ciò avverrebbe, per esempio, qualora un collaboratore dovesse prestare servizio in una squadra al di fuori del piano di lavoro previsto; in base alla nuova norma, presterebbe in questo caso lavoro straordinario durante la notte o la domenica, il che è tuttavia previsto solo in casi eccezionali.

Il CP ritiene logica la modifica proposta, fa tuttavia osservare che andrebbero prese in considerazione eventuali osservazioni delle aziende che lavorano regolarmente durante la notte fra domenica e lunedì.

FER, SVS e usam approvano la precisazione relativa alla definizione di tempo di lavoro in quanto apporta chiarezza.

4.3 Articolo 32a OLL 1: supplemento salariale e tempo di riposo supplementare in caso di lavoro domenicale e nei giorni festivi

Il CP respinge l'introduzione dell'articolo 32a motivando la sua posizione con l'esempio di un'infermiera che lavora in una clinica privata: attualmente al personale di una clinica non viene pagata un'indennità per lavoro domenicale, in quanto nelle cliniche si lavora regolarmente di domenica. Nel caso in cui l'articolo 32a OLL 1 venisse introdotto, l'infermiera che lavora solo due domeniche all'anno avrebbe diritto a un supplemento salariale del 50 per cento. Il CP non è d'accordo, «car il est évident que tout travailleur engagé dans une clinique sait qu'il pourra être amené, ne fût-ce qu'exceptionnellement, à devoir travailler le dimanche».

Anche FER respinge l'articolo 32a, dato che anche senza di esso gli obblighi di legge sono già chiari. Qualora il progetto fosse accettato, «nous suggérons de clarifier le fait que le 'nombre de dimanches' (al. 2), respectivement les 'six dimanches' (al. 3), désignent les dimanches, **jours fériés inclus**».

PLR, IHZ, USI, SSIC, usam e UDC chiedono di specificare che la modifica riguarda unicamente i giorni festivi equiparati alle domeniche, ma non esprimono un giudizio chiaramente positivo o negativo sul progetto. L'USI fa presente che, in base alla legislazione attuale, i presupposti per il lavoro domenicale valgono unicamente per i giorni festivi equiparati alle domeniche e che questo principio va mantenuto. L'SSIC propone di sostituire la formulazione vigente («compresi i giorni festivi legali») con la seguente: «den Sonntagen gleichgestellten Feiertagen inbegriffen» («compresi i giorni festivi equiparati alle domeniche»). L'usam interpreta l'articolo 32a OLL 1 come applicabile a persone che lavorano durante la settimana e talvolta la domenica e ritiene che solo in questo caso un tempo di riposo supplementare avrebbe senso.

L'SVS è favorevole al progetto, chiede tuttavia di chiarire se il supplemento salariale sia dovuto qualora un lavoratore, che inizialmente doveva essere impiegato durante sei domeniche, alla fine, causa malattia o infortunio, lavora solo sei domeniche all'anno o anche meno. Anche l'UCS caldeggia l'introduzione dell'articolo 32a OLL 1, ma chiede che in relazione al supplemento salariale e al tempo di riposo supplementare venga utilizzato per motivi di chiarezza l'espressione «tempo di riposo supplementare» rinunciando al concetto di «supplemento di tempo», in quanto in caso di lavoro domenicale e nei giorni festivi un supplemento di tempo non è previsto, contrariamente a quanto avviene per il lavoro notturno.

4.4 Articolo 39 capoverso 2 lettera b OLL 1: precisazione riguardante il lavoro continuo atipico

La FER esprime stupore sull'aggiunta di una frase che si limita a ripetere quanto già menzionato all'articolo 17a capoverso 2 LL. Qualora necessaria, l'aggiunta dovrebbe essere riportata unicamente nelle indicazioni.

4.5 Articolo 45 OLL 1: Visita medica e consulenza obbligatorie

La FER è favorevole alla proposta di modifica dell'articolo in oggetto. Giudica in particolare positivamente il fatto che la modifica contribuisca a tutelare maggiormente la salute dei giovani.

GastroSuisse respinge invece le proposte di modifica e chiede che, nel caso in cui venissero approvate, non si applichino quando il lavoro notturno degli apprendisti è esentato dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione, secondo quanto previsto dall'ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base (RS 822.115.4). La visita medica dovrebbe essere dichiarata obbligatoria solo se l'entità del lavoro notturno supera i limiti previsti nella suddetta ordinanza. GastroSuisse fa infine presente che l'introduzione delle modifiche proposte determina un'incertezza giuridica, in particolare in riferimento alla precitata ordinanza.

4.6 Modifiche redazionali degli articoli 12, 41 e 42 OLL 1

La FER è favorevole alle modifiche redazionali in quanto aggiornano, precisano e addirittura semplificano i testi dell'ordinanza.

5 Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione

Abbreviazioni utilizzate nel rapporto	Partecipanti
Cantoni	
AG	Regierungsrat des Kantons Aargau
AI	Landammann und Standeskommission des Kantons Appenzell Innerrhoden
AR	Departement Bau und Volkswirtschaft des Kantons Appenzell Ausserrhoden
BE	Regierungsrat des Kantons Bern
BL	Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft
BS	Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt
FR	Conseil d'État du Canton de Fribourg
GE	Conseil d'État de la République et Canton de Genève
GL	Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Glarus
GR	Die Regierung des Kantons Graubünden
LU	Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern
NE	Conseil d'État de la République et Canton de Neuchâtel
NW	Landammann und Regierungsrat des Kantons Nidwalden
OW	Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Obwalden
SG	Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St. Gallen
SH	Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Schaffhausen
SO	Regierungsrat des Kantons Solothurn
SZ	Regierungsrat des Kantons Schwyz
TG	Regierungsrat des Kantons Thurgau
TI	Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino
UR	Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Uri
VS	Conseil d'État du Canton du Valais
ZG	Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug
ZH	Regierungsrat des Kantons Zürich

Organizzazioni, associazioni e parti interessate	
AB	Arbeitgeber Banken Employeurs Banques
CP	Centre Patronal
FDP PLR PLR	Die Liberalen Les Libéraux-Radicaux I Liberali Radicali
FER	Fédération des Entreprises Romandes
GARP	Gruppe Autoren, Regisseure, Produzenten Groupe Auteurs Réalisateurs Producteurs
GastroSuisse	Associazione della ristorazione e dell'albergheria svizzera
H+	Gli Ospedali Svizzeri
KMU-Forum Forum PMI	
ICTswitzerland	Associazione mantello dell'economia ICT
IG	Interessensgemeinschaft unabhängige Schweizer Filmproduzenten Groupe d'intérêt des producteurs indépendants de films suisses
IHZ	Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz
SAV UPS USI	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori
SAZH	Swissfilm Association Zürich
SFP	Associazione svizzera dei produttori di film
SGB USS	Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse
sgv usam usam	Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Associazione mantello delle PMI svizzere
SP PS PS	Sozialdemokratische Partei Schweiz Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero
SSIC	Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Suissepro	Associazione delle società specializzate nella sicurezza e nella protezione della salute sul lavoro

SUVA	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
SVP	Schweizerische Volkspartei
UDC	Union Démocratique du centre
UDC	Unione democratica di centro
SVS	Società delle Veterinarie e dei Veterinari Svizzeri
Travail.Suisse	Associazione mantello dei lavoratori
UCS	Unione delle città svizzere